

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

VERBALE N. 25 DEL 23/12/2019



Il sottoscritto Gaetano Sirone, Revisore Unico dei Conti del comune di Colognola ai Colli (VR), nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 17/09/2018, ha esaminato la proposta di deliberazione di Giunta comunale del 12.11.2018 avente ad oggetto "PERSONALE: Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo 2019/2021 ed economico 2019"

Visti

- l'art. 67 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 recante "Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi" e l'art. 40 bis del D.lgs. 165/2001, come integrato dal d.lgs. n. 150/2009, recante "controlli in materia di contrattazione integrativa";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 13/06/2019 con la quale è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione PEG 2019, aggiornato e integrato con deliberazione di Giunta n. 150 del 03/12/2019, che ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL unifica organicamente il Piano della Performance PDP e il piano degli Obiettivi PDO.
- l'art. 5 comma 3 del Contratto Collettivo di Lavoro per il personale non dirigente del comparto Regioni – Autonomie locali del 01/04/1999 sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004, il quale prevede: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto".
- l'art. 40, comma 3 quinquies del D.lgs. 30/03/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) che prevede, tra l'altro: "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva".
- l'art. 40 bis, comma 1 dello stesso decreto 165/2001 che prevede: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione

delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti”.

- l'obbligo annuale per l'Ente locale di provvedere alla determinazione del fondo delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
- la determinazione del Responsabile del Settore Economico-finanziario n. 48 del 06/12/2019, con la quale si è provveduto a costituire il fondo per le risorse decentrate 2019, sulla quale il sottoscritto revisore ha espresso proprio parere favorevole con verbale n. 24 del 06/12/2019;
- la relazione illustrativa e tecnico finanziaria del 18/12/2019, a firma del responsabile del Settore Economico-finanziario, redatta in osservanza dell'art. 40, comma 3 sexies del D.lgs. n. 165/2001 e della circolare della ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/07/2012, diretta a definire la quantificazione del fondo delle risorse finanziarie del personale non dirigente che è soggetto a contrattazione, nonché a definire i principali istituti economici per l'anno 2019;

considerato:

- a) l'abrogazione dell'art. 1 comma 236 della Legge 28/12/2015 n. 208, ad opera dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale dispone che dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
- b) In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Enti locali;
- c) L'art. 67 del citato CCNL dispone che: *a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;*
- d) I successivi commi da 2 a 6 specificano le risorse che possono andare ad integrare l'importo come sopra determinato;
- e) Il comma 7 conferma che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa debba avvenire nel rispetto del più sopra citato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Riscontrato

in particolare, dalla relazione tecnico-finanziaria (Modulo I, Sezione III) del Responsabile del servizio finanziario:

- le modalità con le quali il Fondo per le risorse accessorie 2019 del personale dipendente è stato costituito, ai fini del rispetto della normativa sopra citata;
- l'inclusione, nel fondo 2019, delle somme destinate alle Posizioni Organizzative in linea con l'orientamento ormai consolidato dalla Corte dei Conti;

- la revisione operata sul medesimo con la citata determina di costituzione, includendo anche il salario accessorio del Segretario comunale, in linea con l'orientamento giurisprudenziale;
- che con proprio precedente parere, verbale n. 24 del 06/12/2019, si è già dato parere favorevole sulla quantificazione delle risorse per l'anno 2019 e del rispetto dei limiti per la costituzione delle risorse, come stabilito dall'art. 67, comma 7, del nuovo CCNL.
- Il prospetto di riconciliazione fondo 2016-2019 esposto nella citata relazione a firma del Responsabile del Servizio Economico-finanziario;

tenuto conto

che con tali atti si dà applicazione a quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente degli enti locali, computando l'ammontare delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività

Il Revisore Unico


con riguardo all'asseveramento dei dati finalizzati alla costituzione del Fondo del salario accessorio del personale non dirigente anno 2019 e del relativo contratto decentrato integrativo normativo 2019/2021 ed economico 2019

esprime parere favorevole,

valutando compatibili i costi della contrattazione decentrata per l'anno 2019, così come esposti nella relazione tecnico finanziaria in premessa richiamata:

- con i vincoli derivanti dal bilancio 2019;
- con il vincolo in materia di trattamento economico accessorio e di spesa del personale, di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
- rispettosi dei vincoli della contrattazione collettiva nazionale e decentrata, in particolare del nuovo CCNL 21/05/2018

Letto, approvato e sottoscritto.
Colognola ai Colli, 23/12/2019


L'Organo di Revisione
dott. Gaetano Sirone